



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di Igiene urbana e conferimento dei rifiuti urbani per l'Ospedale Policlinico San Martino – Genova – per un periodo di quattro anni (con opzione di rinnovo per ulteriori due anni) – Lotto unico CIG 71861094BE – N° gara 6831546.

Terza seduta

14 novembre 2017

***Verbale di riesame della documentazione amministrativa.
Annullamento in parte qua del verbale del 12 ottobre 2017.***

Il giorno 14 del mese di novembre dell'anno duemiladiciassette, alle ore 14:00, presso la Sala riunioni di A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto, sita in via D'Annunzio 64, 16121 Genova, si è riunito il Seggio di gara della procedura in oggetto, nominato con determinazione n. 354 del 11/10/2017, a seguito della notifica in data 10/11/2017 del ricorso di Omnia Consorzio Sociale contro l'ammissione della Società PH Facility .

Sono presenti i componenti del Seggio di gara:

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| • Dott. Riccardo ZANELLA | Presidente | Dirigente della Centrale |
| • Sig.ra Bruna RICCI | Componente | Collaboratore amm.vo della Centrale |
| • Dott.ssa Cristina CASILLI | Componente/Segretario | Assistente amm.vo della Centrale |

Il Presidente rappresenta ai componenti la necessità di esaminare le censure rappresentate nel citato ricorso del Consorzio Sociale OMNIA al fine di assumere i conseguenti provvedimenti.

Precisa il Presidente che secondo la ricorrente l'offerta PH Facility, già ammessa in data 12 ottobre 2017 alla procedura di gara, dovrebbe invece essere esclusa in quanto:

1. l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali da parte di PH Facility non prevede l'autorizzazione al trasporto dei rifiuti con i codici sopra indicati (CER 200200 e sottocategorie, CER 200301);
2. non si configurerebbe nella offerta PH Facility alcuna forma di sub-appalto a garantire lo svolgimento autorizzato delle attività di trasporto richieste;
3. il contratto di avvalimento sottoscritto da PH Facility con Giuseppe Santoro non coprirebbe il requisito richiesto (trasporto dei rifiuti con i codici sopra indicati - CER 200200 e sottocategorie, CER 200301), ma avrebbe ad oggetto il certificato di iscrizione SOA per la categoria OG12 class. IV bis, requisito non richiesto dalla disciplina di gara;
4. PH Facility non può ricorrere all'avvalimento per il requisito di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali, in quanto espressamente vietato dall'art. 89, comma 10, D. Lgs. 50/2016, e pertanto, per essa, non può essere considerato integrato il requisito prescritto dal Disciplinare di gara dell'autorizzazione al trasporto dei rifiuti con i codici sopra indicati (CER 200200 e sottocategorie, CER 200301).



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Concorda all'unanimità il Seggio di gara che le censure rappresentate ai punti 1 e 4 dal Consorzio Sociale OMNIA meritano accoglimento.

Il requisito della iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali e la conseguente autorizzazione a trasportare i rifiuti cod. CER 200200 e sottocategorie e CER 200301 non possono essere soddisfatti attraverso l'istituto dell'avvalimento, giusta la previsione dell'art. 89 comma 10 D. Lgs. n. 50/2016.

L'applicazione dell'istituto dell'avvalimento che ha uno spettro amplissimo a livello normativo e giurisprudenziale (giustificato dalla ratio di consentire la massima partecipazione alle gare) trova un limite invalicabile nella nuova previsione dell'art. 89, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016 che testualmente prevede **"L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"**

In mancanza del possesso del requisito in via diretta da parte della Società PH Facility e dell'utilizzo -non legittimo- dello strumento dell'avvalimento, il Seggio di gara è tenuto ad annullare in autotutela l'ammissione della Società PH Facility alla procedura di gara.

Risulta inoltre pacifico dalla documentazione in atti che PH Facility non ha concorso e non intendeva concorrere insieme alla Società Santoro con altri e diversi strumenti partecipativi – questi invece ammissibili e consentiti per integrare il requisito – quali sub-appalto, raggruppamento temporaneo, contratti continuativi ex art. 105, comma 3, lettera c bis, D. Lgs. n. 50/2016.


Gli stessi contratti formalizzati da PH Facility con le società Recmir e Cerosillo non possiederebbero tutti i requisiti prescritti ex art. 105, comma 3, lettera c bis, D. Lgs. n. 50/2016.


Il Seggio procede pertanto ad escludere dal prosieguo della procedura l'offerta della Società PH Facility s.r.l.

Il presente verbale annulla e sostituisce, per le parti incompatibili, il verbale in data 12 ottobre 2017 (prot. n. 14875) di apertura della documentazione amministrativa ed ammissione alla procedura di gara. Esso sarà notificato via PEC alla ricorrente OMNIA Consorzio Sociale e alla Società PH Facility e pubblicato sul sito www.acquistiliguria.it

Alle ore 14:30 il Presidente ringrazia i presenti e dichiara conclusa la seduta. Letto, confermato e sottoscritto.

- **Presidente:**
Dott. Riccardo ZANELLA
- **Componente:**
Sig.ra Bruna RICCI
- **Componente e Segretario**
Dott.ssa Cristina CASILLI





Publicato sul sito www.acquistiliguria.it nella data del protocollo

Pag. 2 di 2